



**Osservazioni e proposte di emendamento del WWF Italia al
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (AS n. 1015)
“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni”**

Premessa

Con il presente documento WWF Italia intende presentare proprie osservazioni all’Atto Senato n. 1015, relativo alla conversione in legge del decreto legge n. 101/2013 (*“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*), limitatamente agli articoli 11 (*“Semplificazione e razionalizzazione de sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia”*) e 12 (*“Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale”*).

Art. 11

**“Semplificazione e razionalizzazione de sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia”**

Prima di entrare nel merito dell’esame della disposizione, corre l’obbligo, a chi scrive, premettere una considerazione di carattere generale. Si assiste, infatti, ad una ulteriore modifica di una parte fondamentale del Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) compiuta in modo non sistematico. Sorprende che tutto ciò avvenga nel momento in cui il Governo con il ddl n. 958 (c.d. “Semplificazioni”) – attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato – ha all’art. 3 di suddetto ddl, chiesto la delega per una totale revisione del Codice dell’Ambiente.

Passando all’esame specifico delle disposizioni del decreto legge, si fa presente che i commi da 1 a 13 dell’articolo 11 riguardano il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR). Come si legge nella relazione, gli obiettivi del legislatore sono diretti *“a ridurre la platea soggettiva dei destinatari e a semplificare il sistema, in una prospettiva anche di riduzione progressiva dei costi per gli utenti”*.

Il comma 1 sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardanti l'adesione, obbligatoria o volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il nuovo comma 1 sostituisce la dettagliata indicazione dei soggetti tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis* comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, prevedendo l'obbligo per: a) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi; b) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

Di fatto il nuovo testo **limita l'obbligatorietà dell'iscrizione ai soggetti che producono, trasportano o trattano rifiuti pericolosi, a differenza del testo previgente che prevedeva un obbligo di iscrizione a carico di un'ampia categoria di soggetti.**

Ne consegue che l'inclusione fra i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI viene ora effettuata in considerazione della pericolosità del rifiuto, mentre nel sistema previgente tale inclusione avveniva anche in considerazione della specialità dei rifiuti stessi.

Secondariamente il nuovo comma 2 stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli tenuti all'iscrizione obbligatoria, come individuati al *comma 1*. Tale indicazione residuale sostituisce la più articolata elencazione contenuta nel testo previgente.

Il nuovo comma 3 demanda poi ad un decreto ministeriale, tra l'altro, "*l'individuazione di ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema SISTRI nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti*". Appare opportuno ricordare che l'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE fa riferimento oltre all'attività di trattamento dei rifiuti, anche ad attività diverse quali produzione e trasporto dei rifiuti stessi.

Altro elemento di criticità appare la disposizione di cui al comma 13 che abroga l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 e, conseguentemente, sopprime il Comitato di vigilanza e controllo per il monitoraggio del SISTRI. Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, con il comma 13 si opererebbe "una semplificazione della *governance* mediante la soppressione del Comitato di

vigilanza e di controllo" e si consentirebbe "la costituzione di un più operativo Tavolo tecnico focalizzato sulle attività di monitoraggio e concertazione".

Proposta di emendamento

In considerazione delle ragioni sopra esposte in merito alla necessità di una revisione complessiva e sistematica del Codice dell'Ambiente e al fine di mantenere intatti i sistemi di tutela, si chiede l'abrogazione dell'art. 11.

Art. 12

“Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale”

Il WWF nutre forti perplessità su tale disposizione soprattutto in relazione alla previsione di cui al comma 1 in merito alla costruzione e alla gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto che abbiano già ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale e VIA positiva alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Chi scrive è perfettamente consapevole che tale disposizione sia funzionale ad evitare ulteriori ritardi nell'attuazione del *Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria* di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 (*“Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”*). Si ricorda, infatti, che secondo quest'ultima disposizione, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è tenuto a nominare un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica che, sentito il commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla nomina, propone al Ministro il *Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria*.

Pertanto le critiche del WWF si concentrano prevalentemente sul decreto legge n. 61/2013 che sono state già ampiamente espresse in numerosi documenti e, da ultimo, anche nel corso dell'Audizione del 24 giugno scorso dinanzi alle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati.